



Federazione Italiana Giuoco Handball Pallamano



Segreteria Generale

Roma, 10 settembre 2003

Circolare n. 43/2003

Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Disposizioni in materia di ingresso in Italia di sportivi extracomunitari per l'anno sportivo 2003/04.*

Si informa che la Giunta Nazionale del C.O.N.I., con deliberazione n. 298 del 1 agosto 2003, ha proceduto alla ripartizione degli ingressi e alla definizione dei criteri generali di assegnazione e tesseramento degli atleti stranieri.

Sulla base di tale delibera, alla F.I.G.H. è stato attribuito un numero complessivo di 150 ingressi.

Si specifica che il numero complessivo di 150 ingressi comprende atleti e tecnici.

Il Consiglio Federale, nella riunione dell'8 settembre 2003, preso atto della predetta deliberazione ha emanato una delibera che fissa le modalità di attuazione ed approva la presente circolare.

Di seguito si precisa ed illustra dettagliatamente la nuova procedura che dovrà essere seguita, preliminarmente informando che si è proceduto ad aggiornare la relativa modulistica, che viene

contestualmente alla presente circolare pubblicata sul sito internet ufficiale della Federazione www.figh.it

Ripartizione degli ingressi

Ferme restando le disposizioni in materia di tesseramento di giocatori extracomunitari, riportate nel Vademecum 2003/04, la F.I.G.H. potrà provvedere a trasmettere al C.O.N.I. richieste di ingresso degli sportivi extracomunitari nei seguenti limiti, per ciascuna Società regolarmente affiliata ed iscritta al campionato:

serie A1 maschile: n. 4 ingressi
serie A1 femminile: n. 3 ingressi
serie A2 maschile: n. 1 ingresso
serie A2 femminile: n. 1 ingresso

Il termine ultimo entro il quale le società di serie A1 ed A2 maschile e femminile possono richiedere gli ingressi loro assegnati è fissato al 31 gennaio 2004.

Dal 1° febbraio 2004 l'utilizzo del contingente di ingressi ancora disponibile è indifferentemente utilizzabile da parte di tutte le società affiliate e fino ad esaurimento dello stesso, nel limite massimo di una richiesta per ciascun affiliato, sulla base dell'ordine di ricezione della prescritta documentazione se regolarmente perfezionata.

Modalità operative

- la società deve richiedere il trasferimento internazionale (utilizzando il Modulo T6), precisando se provvederà direttamente all'ottenimento dell'ingresso ovvero se intende avvalersi della quota assegnata nell'ambito del contingente C.O.N.I.
- il competente ufficio federale, nel caso di richiesta di ingresso tramite C.O.N.I., verifica se la stessa rientra nel tetto assegnato alla società stessa: in caso affermativo, ovvero nel caso in cui la società abbia dichiarato di voler procedere direttamente all'ottenimento dell'ingresso, avvia la procedura per la richiesta di trasferimento internazionale
- una volta pervenuta l'autorizzazione al trasferimento internazionale la Federazione ne dà comunicazione alla società che:
 - se ha richiesto di ottenere l'ingresso tramite il C.O.N.I., deve trasmettere alla F.I.G.H. congiuntamente il Modulo D1
 - se ha dichiarato di voler provvedere in proprio all'ottenimento dell'ingresso deve direttamente procedere alla richiesta di tesseramento trasmettendo alla F.I.G.H. il Modulo T3 con allegata l'attestazione di avvenuto pagamento del relativo contributo federale, nonché fotocopia del permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente
- nel caso in cui la richiesta di ingresso sia stata effettuata a valere sul contingente di posti assegnati alla società, al momento della conferma di tale ingresso da parte delle competenti autorità deve

trasmettere alla F.I.G.H. il Modulo T3, con allegata l'attestazione di avvenuto pagamento del relativo contributo federale

- nel caso in cui la richiesta di tesseramento sia avvenuta mediante conferma dello sportivo extracomunitario tramite tabulato, la società deve comunque produrre anche il Modulo T3 debitamente compilato e sottoscritto unicamente dal Presidente della società, nonché fotocopia del permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente nel caso in cui l'ingresso non venga richiesto a valere sul contingente assegnato

Nel caso in cui le società abbiano già utilizzato ed inviato alla Federazione la modulistica precedentemente in vigore, la F.I.G.H. si riserva di valutare l'ammissibilità della stessa, eventualmente richiedendo l'integrazione con ulteriori necessarie dichiarazioni, e ciò al fine di consentire una celere risoluzione delle domande già trasmesse.

Si ritiene infine opportuno, per fornire ulteriori fonti di informazione in materia, riportare il testo integrale della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 298 del 1 agosto 2003 e della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.H. n. 103 dell'8 settembre 2003.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I.
N. 298 DEL 1 AGOSTO 2003**

Oggetto: Limite annuale di ingresso degli atleti stranieri. Ripartizione degli ingressi e definizione dei criteri generali di assegnazione e tesseramento

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO l'articolo 7 del Nuovo Statuto del CONI; VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTO l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1226 del 24 luglio 2002 in materia di sportivi extracomunitari e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 22 della legge 20 luglio 2002, n. 189 recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, che ha stabilito, tra l'altro, che "con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali" e che "tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili";

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1238 del 5 febbraio 2003, con il quale il CONI, preso atto delle deliberazioni e delle richieste prodotte dalle Federazioni sportive

nazionali e dalle Discipline sportive associate, ha proposto al Ministro per i beni e le attività culturali il limite complessivo di ingressi nel territorio nazionale di 1850 atleti extracomunitari per l'anno 2003;

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 22 luglio 2003 sentiti il Ministero dell'interno con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stabilito che "per l'anno 2003, il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita è determinato in 1850 unità";

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1242 del 3 giugno 2003 con la quale la Giunta Nazionale è stata delegata a provvedere, sulla base del limite complessivo determinato con il decreto interministeriale sopracitato, alla ripartizione degli ingressi previsti tra le diverse Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate e a fissare i relativi criteri di assegnazione e tesseramento;

DELIBERA

di ripartire il numero complessivo di ingressi degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva professionistica o comunque retribuita pari a 1850 ingressi per l'anno 2003, come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Per quanto concerne l'assegnazione ed il tesseramento, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate dovranno procedere all'attuazione della presente deliberazione con l'osservanza dei seguenti criteri anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili e la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale:

- ripartizione alle società affiliate delle quote loro assegnate con la presente deliberazione nel rispetto di principi equitativi e di equilibrata distribuzione anche in rapporto ai calendari maschili e femminili, relativi alle stagioni agonistiche dei campionati di massima serie e ai periodi di trasferimento;
- ricorso ad atleti stranieri che abbiano dimostrato un livello tecnico di accertato valore, con l'obiettivo che gli stessi possano essere armonizzati con presenze minime di giocatori italiani, soprattutto negli sport di squadra, anche in vista dell'auspicato riassetto normativo in sede comunitaria in materia di sport; previsione di meccanismi di attuazione funzionali alla presente deliberazione (in particolare per gli aspetti connessi alle sostituzioni);
- progressiva attuazione, entro il limite massimo di tre anni, di un sistema di rigida limitazione dei tesseramenti degli sportivi stranieri per ogni società affiliata, in modo che la quota annuale assegnata ad ogni Federazione sportiva nazionale corrisponda al numero di tesseramenti consentito per ogni società moltiplicato per il numero delle società stesse.

La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione.

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA F.I.G.H. N. 103 DELL'8 SETTEMBRE 2003

Oggetto: Ingresso in Italia di sportivi extracomunitari

IL CONSIGLIO FEDERALE

- visto il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
- visto lo statuto ed i regolamenti federali;
- preso atto della deliberazione n. 298 assunta dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in data 1 agosto 2003, con la quale è stato fissato il limite massimo all'ingresso in Italia di sportivi extracomunitari per l'anno sportivo 2003/04, ed alla quale la F.I.G.H. ha l'obbligo di uniformarsi;
- preso atto altresì che detta deliberazione fa riferimento all'osservanza di criteri quali il rispetto di principi equitativi e di equilibrata distribuzione anche in rapporto ai calendari

maschili e femminili relativi alle stagioni agonistiche dei campionati di massima serie, nonché al ricorso ad atleti stranieri che abbiano dimostrato un livello tecnico di accertato valore;

- rilevato che per la F.I.G.H. tale limite è stato determinato in n. 150;
- sottolineato e ribadito che, a termini di statuto, la F.I.G.H. svolge la propria attività a livello dilettantistico;
- vista la normativa federale in materia di tesseramento di extracomunitari per l'anno sportivo 2003/04;
- considerata altresì la circostanza che l'indizione e regolamentazione dei campionati per l'anno sportivo 2003/04 è stata effettuata con delibera del C.F. n. 63 del 30 maggio 2003;
- tenuto conto che, secondo quanto disposto dal C.O.N.I. con la citata delibera, le Federazioni Sportive Nazionali devono procedere ad assegnare le quote loro attribuite secondo principi di equa distribuzione con particolare riguardo ai campionati di massima serie;
- considerato che la F.I.G.H. intende sostenere i propri affiliati in ordine al perseguimento delle finalità sportive degli stessi, in ossequio ai principi generali di equità;

DELIBERA

- di prendere atto dell'obbligo di dare esecutività alla deliberazione emanata dal C.O.N.I. in materia;
- di confermare la normativa che regola, per l'anno sportivo 2003/04, l'ordinamento dei campionati nonché il tesseramento di atleti extracomunitari ed il loro relativo utilizzo a referto, così come varata dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio 2003;
- di riconoscere, anche al fine di salvaguardare il regolare svolgimento dei campionati, la possibilità di schierare a referto il numero massimo di giocatori/giocatrici extracomunitari ammissibile secondo la vigente normativa federale nei campionati di serie A1 ed A2 maschile e femminile;
- di consentire la possibilità da parte delle società di accedere alla procedura di acquisizione di ingressi di sportivi extracomunitari a valere sul contingente assegnato, come di seguito indicato:
serie A1 maschile n. 4 ingressi
serie A1 femminile n. 3 ingressi
serie A2 maschile n. 1 ingresso
serie A2 femminile n. 1 ingresso
- di indicare al 31 gennaio 2004 il termine ultimo entro il quale le società di serie A1 ed A2 maschile e femminile possono richiedere gli ingressi loro assegnati;
- di consentire dal 1° febbraio 2004 l'utilizzo del contingente di ingressi ancora disponibile indifferentemente da parte di tutte le società affiliate e fino ad esaurimento dello stesso, nel limite massimo di una richiesta per ciascun affiliato, sulla base dell'ordine di ricezione della prescritta documentazione se regolarmente perfezionata;
- di approvare la circolare contenente le modalità operative, la presente delibera e la deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- di dare mandato alla Segreteria Generale di pubblicare la suddetta circolare sul sito internet federale www.figh.it

Il competente ufficio federale è a disposizione per ogni chiarimento in materia.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Segreteria Generale
Adriano Ruocco